



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N.
Data di registrazione

83
29/06/2021

OGGETTO: FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA 2021

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO

Premesso che:

La Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999, all' art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza di determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d..saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

La Legge Regionale n. 14 del 30.06.2020 ha modificato l'art. 14 bis della legge 28/1999 stabilendo che *"1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per il quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta Regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.*

Con Comunicazione dell'Assessore al Commercio Regionale trasmessa in data 04.06.2021 e registrata al Ns. n. di Prot. n. 14176/21 è stato stabilito quanto segue in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018:

- **Sono vietate le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2021;**
- **La decorrenza dei saldi festivi è fissata al sabato 03 luglio 2021;**
- **L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni fissate;**
- **I comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi;**

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Ns. territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori commerciali.

Tutto ciò premesso:

Vista la Legge Regionale del 12.11.1999 n. 28 e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. n. 3 dell' 11.03.2015;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.03.1997 n. 59;

Visto il vigente Statuto dell'Ente

DISPONE

- 1) di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estivi, per l'anno 2021, nell'arco di tempo:

- **inizio saldi estivi dal 03 luglio 2021 al 28 agosto 2021**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- 2) di revocare ogni disposizione precedente incompatibile con il presente provvedimento;

RENDE NOTO CHE

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, Art. 1 comma 2, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali ed estivi). Ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.**
- Ai sensi dell'Art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale più volte citata in premessa, *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione” vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento o “fallimento”, “procedure fallimentari”, “esecutive”, “individuali” o “concorsuali” e simili, anche come termine di paragone”;*
- Ai sensi del comma 5 dell' art. 15 del D.Lgs. 114/1998 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”;*
- L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005 n. 206;
- Si informa che è **vietato lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2021;**
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.
 - Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione sull' Albo Pretorio On-Line per quindici giorni e consegnato al locale Comando di Polizia Locale circa il controllo di quanto in esso contenuto e ne sarà data notizia sul sito del comune www.comune.piossasco.to.it .
 - Si informa che la Responsabile del Settore Territorio è l'Ing. Roberta Ballari.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (SESSANTA) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 (CENTOVENTI) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

ROBERTA BALLARI / INFOCERT SPA